

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 22 GIUGNO 1876

generali del porto e per la non lontana apertura del Gottardo, e perciò io raccomando vivamente all'onorevole ministro dei lavori pubblici che i primi lavori da eseguirsi nel porto siano quelli relativi all'armamento delle calate esistenti e a questa piccola galleria, lavori per i quali non occorrono dispendi considerevoli, e si otterranno invece splendidi risultati.

PODESTÀ. Io credo che la raccomandazione dell'onorevole Raggio sia tanto più giusta e tanto più accettabile dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, che è conforme alla parte finale del primo alinea dell'articolo 4 della Convenzione. Infatti che cosa dice questo articolo 4? Che le opere interne si debbano eseguire in giusta relazione colle opere foranee, ma particolarmente in modo da ottenere il più pronto risultato possibile pei bisogni del commercio.

Questo è quello che l'onorevole Raggio domanda, e con lui domanda il commercio e la cittadinanza genovese.

PRESIDENTE. L'onorevole Raggio non fa alcuna proposta?

RAGGIO. No, faccio una raccomandazione.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Veramente mi sembra che simili osservazioni dovrebbero trovare il loro posto piuttosto sopra il progetto di legge, che sopra degli articoli della convenzione, avuto riguardo alla evidente immutabilità dei medesimi. Nondimeno trattandosi di semplici raccomandazioni non ho difficoltà che abbiano luogo anche sugli articoli della convenzione, in quanto non vi sia in esse nulla di contrario alle stipulazioni contenute nella medesima; ed il Governo sarà ben lieto di ottemperare al desiderio degli onorevoli preopinanti per la sollecitudine dei lavori che stanno loro giustamente a cuore.

PRESIDENTE. Dunque rimane approvato l'articolo 4 come venne modificato.

« Art. 5. Qualora, eseguite che siano le opere di difesa foranea contemplate nel progetto, si verificasse che nell'interno del bacino del porto, compreso fra gli attuali moli, vecchio e nuovo, non vi fosse tranquillità d'acqua da permettere in ogni tempo, salvo le bufere di vento, le operazioni di sbarco ed imbarco ai bastimenti accostati alle calate d'operazione, in tal caso il Governo sarà obbligato ad eseguire le opere complementari necessarie ad ottenere tale tranquillità.

« Queste opere complementari consisteranno nel maggiore restringimento della bocca del porto attuale fino a quel limite che consenta la facile entrata ed uscita delle navi dalla rada al porto e viceversa, e qualora questo espediente non bastasse,

si procederà all'apertura della bocca di ponente ed alla esecuzione di quelle altre opere dal lato della Cava, che fossero necessarie per raggiungere completamente lo scopo.

« Art. 6. Il concorso a carico degli enti interessati nei lavori medesimi, a mente della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F, sarà limitato sulla differenza tra la somma spesa e l'ammontare del dono versato dal Duca di Galliera. »

L'onorevole Morini ha facoltà di parlare.

MORINI. Io non osteggio la convenzione in discussione; sieno adunque tranquilli gli onorevoli colleghi che più vi sono interessati. Io desidererei vedere tutto il mondo contento, sebbene poi la reciprocità non ci sia poi tanto di frequente.

Io nulla tolgo all'ammirazione che si merita il duca di Galliera; sono lieto, lietissimo anzi che a vantaggio di Genova, città illustre ed operosa, che sa sì bene accoppiare il lavoro col risparmio, ridondi il grande beneficio dell'illustre suo concittadino.

Ma per quanto cotesti sentimenti di ammirazione e di simpatia sieno profondamente impressi nell'animo mio, non posso a riguardo dell'articolo 6, non ricordare ai signori ministri ai quali più specialmente sono affidate le sorti delle provincie e dei comuni, come è la legge dei lavori pubblici e la convenzione che sta in deliberazione, preparino agli enti che si dicono *interessati* e specialmente a quelli fra essi che non sono attigui all'arena del movimento commerciale (Genova) un avvenire economico, grave incerto, pericoloso.

Se si sta alla forbita relazione della Giunta, cotesto appunto dovrebbe suonare agli orecchi di alcuni egregi colleghi quale una bestemmia. Come, potrebbe osservare l'onorevole relatore: vi si fece col l'articolo 6 un dono di 4 milioni esonerando voi enti interessati *per corrispondente somma dalla partecipazione che vi spetta* legalmente, ed osate muoverne lagnanza?

Con buona venia dell'onorevole Commissione, cotesto calcolo è meno esatto e per avvicinarsi un po' più alla realtà bisogna premettere un lieve difalco di lire 1,600,000 per motivi e sopra criteri desunti sia dalla relazione stessa dell'onorevole Giunta, sia dall'articolo 183 della legge sui lavori pubblici.

La relazione infatti ammette che la convenzione pone a carico dello Stato opere che sono qualificate come *portuarie ed opere di natura diversa*, che io profano nella materia chiamo non portuarie.

L'articolo 183 della legge sui lavori pubblici annovera pure le opere che riguardano i porti e non vi si vedono menzionate, nè le stazioni ferroviarie